

Milano



Comune
di Milano

APPROVATO IL

11 MAR. 2021

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

Il Consiglio di Municipio 7, regolarmente convocato con lettera del 16 luglio 2018 - PG 0317174/2018 - si è riunito in seduta di 2° Convocazione presso la sua sede in Cascina Monastero – Via Anselmo da Baggio n. 55 alle ore 20:00 del **24 LUGLIO 2018** per la trattazione dell'ordine del giorno di cui alla seguente pagina 2.

Presiede **Norma IANNACONE** in qualità di Presidente del Consiglio del Municipio 7 e assiste il Direttore dell'Area Municipio 7 Gabriella Della Valle.

E' presente il Consigliere Comunale **Alessandro De Chirico**;

All'appello, sono risultati:

Presenti il Presidente del Municipio **Marco BESTETTI**

e i seguenti 18 Consiglieri:

BERETTA Barbara, BOTTELLI Federico, CASCIANO Christian, COLOMBO Matteo, GIANI PENNATI Francesco, IANNACONE Norma, IANNICELLI Mario, MAIANDI Emilio, MAIETTA Massimo, MERENDA Esmeralda, MOCCIA Walter, SALINARI Antonio, SANTONASTASO Luigi, SCIURBA Manuel, VECCHIO Tiziana, VINCENZI Piercarlo, VITA Francesca, ZACCHETTI Lorenzo.

Assenti giustificati i seguenti n. **11** Consiglieri:

AFRUNE Andrea, BERETTA Daniele (entra ore 20.15), BOATI Lorenzo, CAINERI Marco, CIFALÀ Rosario, COSCELLI Enea, DEL DUCA Josephine, GHILARDI Ernestina (entra ore 20.30), MOSCHEO Mario, RIVA Martina (entra ore 20.45), VASSALLO Franco.

Assenti ingiustificati i seguenti n. **1** Consigliere:

NANNI Stefano.

Il Presidente, alle ore **20:10** accertata la validità della seduta, la dichiara aperta.

Esauriti, come risulta da quanto esposto nel verbale, gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore **21:45** del 24 Luglio 2018 dichiara chiusa la seduta.

Alla riunione hanno assistito n. **5** persone circa.

Documenti allegati: vedi la seguente pagina 3.

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

ORDINE DEL GIORNO

| N° | OGGETTO |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Comunicazioni del Presidente del Municipio, del Presidente del Consiglio e della Giunta |
| 2. | Nuovo Documento di Piano e alle Varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Parere del Consiglio di Municipio 7. Immediatamente eseguibile |
| 3. | Regolamento Tutela Animali. Parere del Consiglio di Municipio 7. Immediatamente eseguibile |
| 4. | Mozione del Consigliere F. Vita avente ad oggetto: cintura di sicurezza nell'area riservata ai diversamente abili e sedili più sicuri nei nuovi bus A.T.M. linea 67 |
| 5. | Mozione del Consigliere M. Scirba e altri avente ad oggetto: gestione degli orti di Via Viterbo – Via Bentivoglio |

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

ALLEGATI

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| A | Documento di cui al punto 2 ODG; |
| B | Emendamento Bottelli 1 al documento di cui al punto 2 ODG; |
| C | Emendamento Bottelli 2 al documento di cui al punto 2 ODG; |
| D | ODG Scirba 1 collegato al punto 2 ODG; |
| E | ODG Zacchetti 2 collegato al punto 2 ODG; |
| F | Documento di cui al punto 3 ODG; |
| G | Emendamento Giani Pennati 1 al documento di cui al punto 3 ODG; |
| H | Emendamento Giani Pennati 2 al documento di cui al punto 3 ODG; |
| I | Documento di cui al punto 4 ODG; |
| L | Documento di cui al punto 5 ODG; |

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

TRATTAZIONE

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO N. 1: | Comunicazioni del Presidente del Municipio, del Consiglio e della Giunta |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Non ci sono comunicazioni del Presidente e della Giunta Municipale.

lannacone – Nomina scrutatori i Consiglieri: **Beretta B.**, **Casciano** e **Vita**; Scrutatore supplente il Consigliere **Bottelli**.

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

TRATTAZIONE

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO N.2 | Nuovo Documento di Piano e alle Varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Parere del Consiglio di Municipio 7. Immediatamente eseguibile |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Iannacone – Presenta documento allegato “A” al presente verbale;

Zacchetti – Annuncia che saranno presentati 2 emendamenti dal Gruppo PD;

Assessore Vecchio – L'impronta data al documento non puntualizza ma è rivolta a cambiamenti radicali sulla città di Milano – Lavoro svolto in modo costruttivo focalizzando l'attenzione su quanto è cambiato ed in che modo – Si è salvaguardato l'aspetto tecnico e non quello economico;

Maietta – Come già detto in commissione, è amareggiato per il taglio che è stato dato al documento; quello che è stato enunciato nel testo, è scaturito dalla Giunta Municipale; a che sono servite 5 sedute di commissione;

Alle ore 20.15 entra il Consigliere Beretta D., quindi 20 presenti

Iannacone – Presenta emendamento 1 Bottelli soppressivo, allegato “B” al presente verbale;

Bottelli – spiega il suo emendamento 1;

Assessore Vecchio – Parere della Giunta Municipale su emendamento 1 Bottelli – negativo;

Alle ore 20.25 il Presidente del Consiglio sospende i lavori su richiesta di tutti i gruppi Consiliari

Alle ore 20.30 entra l'Assessore Ghilardi, quindi 21 presenti

Alle ore 20.30 esce il Consigliere Zacchetti, quindi 20 presenti

Alle ore 20.35 il Presidente del Consiglio riprende i lavori

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione l'emendamento 1 Bottelli, allegato "B" che viene **respinto** con:

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| astenuti: | 2 | Beretta D. – Vita. |
| favorevoli: | 4 | |
| contrari: | 13 | Beretta B. – Bestetti – Casciano – Colombo – Ghilardi – Giani Pennati – Iannacone – Maiandi – Moccia – Salinari – Santonastaso – Vecchio – Vincenzi. |

Il Consigliere Maietta non partecipa al voto;

Iannacone – Presenta emendamento 2 Bottelli soppressivo, allegato "C" al presente verbale;

Bottelli – spiega il suo emendamento 2;

Maietta – Interviene su emendamento 2 Bottelli precisando che le aree destinate al ciclo agricolo sono regolate da art. 38 PTC; qui non si capisce quali siano;

Assessore Vecchio - Parere della Giunta Municipale su emendamento 2 Bottelli – negativo e ne spiega i motivi;

Alle ore 20.45 entra la Consigliera Riva, quindi 21 presenti

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione l'emendamento 2 Bottelli, allegato "C" che viene **respinto** con:

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| astenuti: | 2 | Beretta D. – Vita. |
| favorevoli: | 5 | |
| contrari: | 13 | Beretta B. – Bestetti – Casciano – Colombo – Ghilardi – Giani Pennati – Iannacone – Maiandi – Moccia – Salinari – Santonastaso – Vecchio – Vincenzi. |

Il Consigliere Maietta non partecipa al voto;

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

Beretta D. – DDV – Come detto in commissione il Gruppo 5 Stelle voterà favorevole;

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione il documento, che viene approvato con:

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------------------|
| astenuti: | // | |
| favorevoli: | 16 | |
| contrari: | 5 | Bottelli – Iannicelli – Merenda – Riva – Sciorba. |

Il Presidente, in assenza di altre osservazioni, pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con:

| | | |
|-------------|----|---------------------|
| astenuti: | 1 | Merenda. |
| favorevoli: | 17 | |
| contrari: | 2 | Bottelli – Sciorba. |

Il Consigliere Iannicelli non partecipa al voto;

Iannacone – Presenta ODG 1 Sciorba collegato, allegato "D" al presente verbale;

Sciorba – Spiega i motivi della presentazione di questo ODG collegato, facendo riferimento alla Legge n. 2 del 03/02/2015;

Bestetti – Ringrazia Sciorba per l'ODG e spiega la sua interpretazione sulla materia; a nome della Giunta Municipale si congratula e propone lieve modifica nel "si chiede" e nel "considerato";

Sciorba – accoglie le modifiche indicate dal Presidente Bestetti;

Maietta – Interviene sull'ODG e propone come possibile individuazione l'area posta frontalmente ad Aquatica;

Maiandi – Il gruppo FI concorda con Sciorba e con le modifiche di Bestetti;

Casciano – Il Gruppo Lega Nord è favorevole all'ODG e modifiche di Bestetti;

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

Alle ore 21.00 viene richiesta una sospensione dei lavori che, per alzata di mano, viene respinta a maggioranza dei presenti;

Alle ore 21.05 esce il Consigliere Maietta, quindi 20 presenti

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione l'ODG collegato allegato "D", che viene approvato con:

| | | |
|-------------|----|---------------------|
| astenuti: | 2 | Bottelli – Merenda. |
| favorevoli: | 16 | |
| contrari: | 1 | Riva. |

Il Consigliere Iannicelli non partecipa al voto;

Iannacone – Presenta ODG 2 Zacchetti collegato, allegato "E" al presente verbale;

Santonastaso – Interviene come Presidente della Commissione Piazza D'Armi e chiede chiarimenti su questo ODG; è comunque contrario;

Bestetti – E' contrario a questo ODG e ne spiega i motivi; pone alcuni esempi esplicativi e sottolinea che nessuno può decidere la destinazione d'uso della Piazza D'Armi se non quella indicata dal PGT;

Beretta D. – DDV – Replica a Bestetti e pone alcune considerazioni, spiegando quale era il fine dell'ODG di Zacchetti;

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione l'ODG collegato allegato "E", che viene respinto con:

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| astenuti: | // | |
| favorevoli: | 7 | |
| contrari: | 13 | Beretta B. – Bestetti – Casciano – Colombo – Ghilardi – Gianì Pennati – Iannacone – Maiandi – Moccia – Salinari – Santonastaso – Vecchio – Vincenzi. |

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

TRATTAZIONE

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO N.3: | Regolamento Tutela Animali. Parere del Consiglio di Municipio 7. Immediatamente eseguibile |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Iannacone – Presenta documento allegato “F” al presente verbale;

Iannacone – Annuncia che è stato presentato emendamento 1 Giani Pennati, allegato “G” al presente verbale” sia aggiuntivo che soppressivo e lo legge;

Giani Pennati – Interviene spiegando il suo emendamento 1, facendo riferimento alla seduta di commissione;

Maiandi – In commissione è stato dato parere negativo a questo Regolamento e questi emendamenti ne costituiscono i motivi;

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione l’emendamento Giani Pennati 1, che viene **approvato** con:

| | | |
|-------------|----|------------|
| astenuti: | 1 | Beretta D. |
| favorevoli: | 19 | |
| contrari: | // | |

Iannacone – Annuncia che è stato presentato emendamento 2 Giani Pennati, allegato “H” al presente verbale” e lo legge;

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione l’emendamento Giani Pennati 2, che viene **approvato** con:

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| astenuti: | 5 | Beretta D. – Bottelli – Merenda – Riva – Vita. |
| favorevoli: | 13 | |
| contrari: | 1 | Sciurba. |

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

Il Consigliere Iannicelli non partecipa al voto;

Il Presidente, in assenza di osservazioni, pone in votazione il documento, così come emendato, che viene **approvato** con:

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------------------|
| astenuti: | 2 | Beretta D. – Vita. |
| favorevoli: | 13 | |
| contrari: | 5 | Bottelli – Iannicelli – Merenda – Riva – Sciarba. |

Il Presidente, in assenza di altre osservazioni, pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene **approvata** con:

| | | |
|-------------|----|-------------------------------|
| astenuti: | 3 | Beretta D. – Bottelli – Vita. |
| favorevoli: | 17 | |
| contrari: | // | |

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

TRATTAZIONE

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO N.4: | Mozione del Consigliere F. Vita avente ad oggetto: cintura di sicurezza nell'area riservata ai diversamente abili e sedili più sicuri nei nuovi bus A.T.M. linea 67 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Iannacone – Presenta documento allegato “I” al presente verbale;

Vita – Spiega la sua Mozione e si riferisce alla sua Interrogazione al Presidente Bestetti;

Bestetti – Risponde a Vita e spiega che, confrontatosi con il Presidente della Commissione, si è deciso di approfondire l'argomento in sede di Commissione; premesso ciò chiede a Vita di ritirare la Mozione;

Vita – Alla luce della risposta del Presidente Bestetti ritira la Mozione;

Iannacone – Comunica al Consiglio di Municipio la presa d'atto del ritiro della Mozione di Vita.

Milano



Comune
di Milano

VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE

TRATTAZIONE

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO N.5: | Mozione del Consigliere M. Sciarba e altri avente ad oggetto: gestione degli orti di Via Viterbo – Via Bentivoglio |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Iannacone – Presenta documento allegato “L” al presente verbale;

Sciarba – Unitamente al Consigliere Zacchetti hanno raccolto le istanze dei Cittadini che segnalano continuamente occupazioni abusive ed atti vandalici negli orti; intendono impegnare la Giunta Municipale al fine di esaminare e proporre soluzioni al problema;

Assessore Salinari – Risponde a Sciarba e Zacchetti di essere già al corrente di quanto sia successo e che il Municipio 7 si è già attivato contattando i 9 assegnatari, dei quali 7 hanno rinunciato e 2 a breve continueranno la conduzione; per quanto attiene al Piano di Illuminazione pubblica il Municipio si è attivato, quindi propone il ritiro della Mozione.

Sciarba – non concorda sul ritiro della Mozione e propone la modifica consistente nell’eliminazione dei primi due punti; ringrazia Assessore Salinari per la risposta;

Iannacone – Vengono eliminati i primi due punti;

Il Presidente, in assenza di altre osservazioni, pone in votazione il documento che viene **approvato** con:

| | | |
|-------------|----|--|
| astenuiti: | // | |
| favorevoli: | 19 | |
| contrari: | // | |

Il Consigliere Beretta D. non partecipa al voto;

Milano



Comune
di Milano

**VERBALE N. 46 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DEL 24 LUGLIO 2018
SECONDA CONVOCAZIONE**

Esauriti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio, alle ore 21.45 dichiara chiusa la seduta.

Si dà atto che la documentazione integrale della discussione svolta nella seduta di cui al presente verbale è reperibile presso l'Area Municipio sotto forma di registrazione in formato digitale, quale documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22 – 1° comma lett. d) della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA
(Gabriella DELLA VALLE)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Norma IANNAZONE)



DIREZIONE MUNICIPI
Area Municipio 7



MUNICIPIO 7

AV

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA SEDUTA
DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 16/7/2018
NULLA OSTA
PER L'INOLTRO ALL'UNITA' "SUPPORTO AGLI
ORGANI DEL MUNICIPIO"
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Proposta n. 22/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

- OGGETTO -

Nuovo Documento di Piano e alle Varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Parere del Consiglio di Municipio 7. Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DELL'AREA
MUNICIPIO 7

Gabriella Della Valle

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA,
URBANISTICA E DEMANIO

Tiziana Vecchio



IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7

Premesso che:

- In data 25/06/2018, atti PG 0280237, è pervenuta dall'Area Pianificazione Urbanistica Generale la richiesta di parere di cui all'oggetto.

Considerato che:

- Dall'esame della documentazione, si riscontrano discipline e provvedimenti all'interno del Piano delle Regole e del Piano per le attrezzature Religiose non condivisibili.

Valutato che:

- Pur condividendo in discreta parte il documento e gli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento alla qualità ambientale, alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione delle periferie ed all'aumento di servizi funzionali allo sviluppo economico della città, il complesso delle norme contenute nella strumentazione urbanistica generale presenta numerose incongruenze rispetto ai medesimi obiettivi cui il Piano di Governo del Territorio ambisce, così come già enunciati nel Documento di Obiettivi per il Piano del Territorio.
- Il complesso delle norme, in particolare le NTA del PdR, presenta numerose variazioni di carattere depressivo nei confronti dello strumento in vigore rispetto al potenziale sviluppo economico della città, sia sotto il profilo dell'aumento di oneri a carico degli operatori economici del settore immobiliare, sia nella definizione di indici di utilizzazione territoriale non supportati dall'evidenza di piani di sostenibilità economica che giustificano la definizione degli indici stessi.
- Il Piano dei Servizi, fondamentale strumento di programmazione, in relazione al tema dell'attrattività di Milano nell'idea di offrire un complesso di servizi anche privati ed innovativi in grado di favorire la promozione degli investimenti sul territorio quale fattore abilitante per lo sviluppo, rimane ancora confinato nei documenti del Piano allo stadio di analisi e non viene sostenuto adeguatamente da previsioni normative che possano garantirne finalmente l'attuazione.
- Il Piano denota debolezza della visione metropolitana e scarsa efficacia operativa rispetto ai territori di confine, senza individuare gli ambiti territoriali, oggetto di pianificazione concordata con i Comuni confinanti, né definire i territori di margine, pur essendo un tema importante per la ricucitura delle periferie. Infatti la Città Metropolitana ha formalmente iniziato ad elaborare il Piano Territoriale Metropolitan (PTM), i cui criteri di impostazione sono stati resi pubblici successivamente alla redazione del Piano. Il DdP, che precede quindi il PTM, non specifica come il PGT intende dialogare e collocarsi nel processo di redazione del Piano Territoriale. Milano, in qualità di Capoluogo, al fine di assumere un ruolo guida della sua area metropolitana, dovrebbe proporre, attraverso il Piano, gli obiettivi per l'uso del suolo come criteri per l'impostazione del PTM, come modello per i Comuni dell'hinterland. Inoltre il DdP individua 88 quartieri, ponendosi l'obiettivo di rafforzarne l'identità. Ciò denota una buona base analitica ma in questo modo risulta difficile configurarne l'identità per il



MUNICIPIO 7

numero eccessivo di ambiti. Importante sarebbe introdurre la dimensione dei nove Municipi, dei quali non esiste nemmeno la definizione dei confini sugli elaborati grafici. Interessante sarebbe strutturare il Piano in modo da configurarne l'identità e introdurne l'autonoma gestione all'interno della dimensione della Città Metropolitana.

- I rilievi di cui sopra rendono il giudizio complessivo del Piano non condivisibile, sotto il profilo politico-amministrativo, e poco coerente con gli obiettivi prefissati, sotto l'aspetto tecnico.
- Il Piano per le Attrezzature Religiose evidenzia che quelle di nuova previsione appaiono come sanatorie di luoghi di culto attualmente abusivi; inoltre, pur ribadendo il diritto di libertà religiosa per tutti i cittadini, la concessione di luoghi di culto dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un concordato con lo Stato Italiano, il quale lo ha sottoscritto con quasi tutte le Comunità Religiose professate sul territorio italiano;
- La Commissione n.3 Urbanistica, Verde, Agricoltura e Lavori Pubblici, nelle riunioni del 21/6, 27/6, 4/7, 12/7/2018 ha esaminato il progetto e nella riunione del _____ ha espresso il parere di propria competenza.

Visti:

- gli artt. 22, 24 e 33 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- il parere di cui al comma 1 art. 33 del Regolamento dei Municipi di Milano, in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità, rilasciato dal Direttore dell'Area Municipio 7;

Atteso che:

- si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 33 del comma 6 Regolamento dei Municipi del Comune di Milano al fine di consentire l'espressione del parere nei termini previsti;

DELIBERA

- di esprimere parere **negativo** per le considerazioni generali di cui alle premesse, sollecitando un ripensamento complessivo delle norme ed una loro puntuale revisione, con particolare riferimento a:

1) Norme per le quali si ravvisano possibili effetti contrari rispetto agli obiettivi enunciati dal piano

A) Piano delle Regole - (art. 5.7, lett. b, N.T.A.) - Definizioni e Parametri Urbanistici - SA - Superficie accessoria (mq): superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima [...]. La superficie accessoria comprende [...] le logge, i balconi e le terrazze.

Logge, balconi e terrazze verrebbero equiparate a superfici che fino ad ora trovano una loro definizione edilizia sulla base di quanto previsto dall'art. 74, punto primo, del vigente RE. Nel medesimo articolo sono previste quantità massime, assolute o percentuali, in relazione all'entità delle slp (oggi SL) residenziali insediate. Il potenziale inserimento di logge, terrazzi e balconi in superfici contingentate dal punto di vista edilizio appare assolutamente sconsigliabile nell'ottica del raggiungimento di una elevata qualità abitativa con particolare riferimento ai temi ambientali in



merito ai quali la realizzazione di balconi e terrazzi, spesso atti ad ospitare il verde, svolge un'importante funzione termoregolatrice, come lo stesso Piano prevede in relazione ai "Tetti verdi".

B) Piano delle Regole - (art. 6.1 e art. 24 N.T.A.) - Indice di edificabilità territoriale - Aree destinate all'agricoltura - Le aree destinate all'agricoltura [...] individuate nella Tav. S.02 del Piano dei Servizi sono escluse dall'attribuzione del suddetto indice (0,35 mq/mq).

L'applicazione di tale norma su aree di proprietà privata appare in contrasto con il principio generale di perequazione ed assolutamente controproducente riguardo la reale possibilità programmatica della mano pubblica sulle aree stesse. L'esclusione di queste aree dal meccanismo perequativo rende di fatto inattuabile la previsione di Aree destinate all'agricoltura. La norma appare inutilmente ed esclusivamente vincolistica, perché da un lato si individuano queste aree come agricole di nuova previsione, ma dall'altro le si svuota di diritti edificatori, escludendole dal processo perequativo e quindi, venendo meno qualsiasi profilo di convenienza per il soggetto privato, dalla possibilità di acquisizione alla mano pubblica. Risulta incomprensibile, rispetto al resto della programmazione estesa al territorio cittadino che prevede l'applicazione dell'indice unico, la disparità che si viene a creare tra aree private contigue, le une previste a verde urbano di nuova previsione e altre ad aree agricole di nuova previsione. Il risultato di una programmazione esclusivamente vincolistica, come già ampiamente verificato dalla storia urbanistica italiana recente, non potrà che essere lo stallo attuativo ed il conseguente degrado delle aree individuate.

C) Piano delle Regole - (art. 10 N.T.A.) - Sostenibilità ambientale e resilienza urbana - Promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l'introduzione di nuovi standard. Con riferimento alle Norme di attuazione e ai 13 obiettivi definiti dal Documento di Piano, gli interventi dovranno agire in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica e fornitura di energia pulita, utilizzo di materiali sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, resilienza e adattamento al cambiamento climatico, ri-vegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici. Il PGT estende l'applicazione degli stessi obiettivi alla progettazione di spazi e edifici pubblici, parchi e infrastrutture stradali, con riferimento ai temi della qualità del paesaggio urbano e, al contempo, dell'impatto dei cambiamenti climatici. Tali interventi contribuiscono alla realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso come infrastruttura, che connetta le parti di territorio attraverso elementi verdi soddisfacendo contestualmente gli obiettivi di cui sopra.

Mancano indicazioni di sviluppo e programmatiche in merito alla formazione e posizione di aree verdi, parchi urbani e forestazione urbana, compresi gli strumenti per attuarli, fondamentali per risolvere problemi come l'inquinamento urbano, le bolle di calore e la capacità di permeabilità superficiale, importanti in zone fortemente artificiali come l'ambito urbano.

D) Piano delle Regole - (art. 11 N.T.A.) - edifici abbandonati e degradati - Agli edifici abbandonati e dismessi, così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà di presentare proposta di piano attuativo



MUNICIPIO 7

o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell'immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione. In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:

- a. in caso di demolizione dell'edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel registro dei diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente;
- b. in caso di mancata demolizione da parte della proprietà, entro i termini sopraindicati, è riconosciuta la SL esistente fino all'indice di edificabilità territoriale (IT) unico pari a 0,35 mq/mq. L'Amministrazione si riserva il potere sostitutivo finalizzato alla demolizione dell'edificio. Le relative spese sostenute da parte dell'Amministrazione dovranno essere rimborsate dalla proprietà o dai titolari di diritti su tali beni. Se non rimborsate tali spese saranno rimosse coattivamente secondo normativa vigente. Di quanto sopra verrà inviata comunicazione alla proprietà, alla prefettura e alla questura.

Pur condividendo la necessità di intervenire stimolando il reinserimento nel ciclo economico della città di ambiti ospitanti immobili fortemente degradati, la misura appare inutilmente impositiva e di scarsa attuabilità pratica; sia dal punto di vista giuridico, che economico (un edificio ed un diritto volumetrico non hanno lo stesso valore immobiliare, né il medesimo status urbanistico). Preoccupa altresì lo stato di immobili di proprietà pubblica che versano in condizioni assai simili a quelle previste dalla norma, situazione che costringerebbe il Comune stesso, in quanto proprietario, ad interventi assai onerosi. La facoltà riconosciuta al privato di intervenire direttamente con la demolizione appare un'enunciazione del tutto teorica e priva di qualsiasi attuabilità in mancanza di adeguati strumenti incentivanti. Peraltro, essendo già contenuta nella normativa vigente, se l'edificio si trova ancora nelle medesime condizioni di abbandono significa che tale strumento si è dimostrato concretamente inefficace a perseguire gli scopi attesi. Inoltre, l'eventuale potere sostitutivo esercitabile dell'Amministrazione, oltre a far gravare sul Comune ingenti oneri di cui difficilmente dispone, ignora completamente l'eventuale sussistenza di difficoltà economiche del privato che gli rendano impossibile intervenire direttamente con l'abbattimento o con un progetto di recupero, configurando quindi come gravemente vessatoria ed ingiustamente pregiudizievole – oltre che concretamente inattuabile – la riscossione coattiva delle relative somme. Ritenendo comunque importante, nell'ottica di un riuso della città esistente, il recupero degli edifici abbandonati o degradati, si auspica l'elaborazione di norme ed incentivi ad hoc, come opere a scomputo, agevolazioni relative agli oneri, dove si auspica che il pubblico funga da regia e si instauri una contrattazione tra pubblico e privato, fondamentale al raggiungimento dell'obiettivo al fine di fornire un reale stimolo al rientro nel circuito economico di tali ambiti, in continuità con l'esperienza urbanistica di Regione Lombardia che, sul tema delle aree dismesse, dalla Legge Verga ai Programmi Integrati d'Intervento, ha ottenuto importanti risultati pratici.

E) Piano delle Regole – (art. 21 N.T.A.) – Disciplina degli ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile

- a. La costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza dell'edificio più basso adiacente alla costruzione; laddove quest'ultimo fosse più basso rispetto all'altezza esistente è fatto salvo il mantenimento dell'altezza esistente; è data facoltà di superamento dell'indice di edificabilità territoriale (IT) massimo mediante l'utilizzo, in alternativa o in forma composta, di diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all'articolo 13 comma 13 e quote di edilizia residenziale sociale;



MUNICIPIO 7

b. all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l'edificazione in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell'edificio preesistente. I diritti edificatori potranno essere totalmente o parzialmente trasferiti;

Assumendo come dato le valutazioni contenute nel "Documento di obiettivi per il Piano di Governo del Territorio" secondo cui il cambiamento profondo del contesto sociale, economico, produttivo, del mercato urbano, degli usi, delle istanze della popolazione, dei fabbisogni, dell'ambiente in generale, accompagnato anche da un altrettanto profondo e sostanziale mutamento del quadro legislativo che introduce in modo cogente temi quali la riduzione del consumo di suolo, la difesa del suolo e la rigenerazione urbana, il quadro composto dalla definizione dell'IT e dal complesso dei vincoli morfologici gravanti sugli ambiti in oggetto risultano troppo restrittivi rispetto all'obiettivo di trasformazione della città esistente. Se l'obiettivo condiviso è generare economie sul territorio riusando e trasformando l'esistente, misure vincolistiche come ad esempio "La costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza dell'edificio più basso adiacente alla costruzione" appaiono contrari al raggiungimento dell'obiettivo non consentendo neanche, tra l'altro, operazioni di riordino delle facciate e di chiusura dei fronti ciechi.

2) Norme per le quali si ravvisano possibili effetti di carattere depressivo rispetto al potenziale sviluppo economico della città

Il complesso di queste norme sconta la mancanza di un piano economico di riferimento nella valutazione di fattibilità delle diverse tipologie di iniziativa edilizia che le norme stesse dovrebbero sostenere.

A) Piano delle Regole - (art. 6.2 N.T.A.) - Indice di edificabilità territoriale - 2.

Nelle aree comprese nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) è consentito il raggiungimento di un indice di edificabilità territoriale massimo di 0,70 mq/mq ...

L'indice massimo risulta addirittura ridotto rispetto a quello vigente. Sulla città costruita l'indice IT definito territoriale risulta dal punto di vista operativo del tutto assimilabile ad un indice fondiario con monetizzazione dello "standard" ove necessario. La città esistente è costruita con indici fondiari decisamente superiori al previsto massimo insediabile di 0,70 mq/mq e quindi sull'area la volumetria esistente risulterà essere, nella stragrande maggioranza dei casi, il parametro urbanistico più vantaggioso. Risulta francamente utopistica la possibilità di agevolare iniziative edilizie di trasformazione di edifici esistenti a partire dal mero consolidamento dell'indice cui si devono sommare i costi dell'operazione immobiliare volte al recupero dell'ambito (bonifiche, progettazione, demolizioni, appalto di costruzione, oneri di urbanizzazione e contributo di costo di costruzione, monetizzazione degli standard, oneri fiscali, commercializzazioni, etc.). Pertanto non si ritiene condivisibile questa proposta in quanto per noi non sostenibile.

B) Piano delle Regole - (art. 7.4 N.T.A.) - Indice di edificabilità territoriale -

L'utilizzazione, anche in forma frazionata, dei diritti edificatori di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree individuate dal Piano dei Servizi, previa verifica da parte del soggetto competente della necessità o meno della loro bonifica.

In fase di attuazione l'Amministrazione comunale, verificata la congruità per estensione e



MUNICIPIO 7

conformazione delle aree cedute e la loro coerenza con i programmi comunali, valuterà forme e modalità di gestione pubblica e/o privata delle stesse.

Il valore dei diritti volumetrici afferenti alle aree a pertinenza indiretta, già gravati dagli oneri di monetizzazione dello "standard" e dai costi relativi alle bonifiche, viene ulteriormente gravato dal possibile onere di una gestione privata delle aree cedute al Comune, oltre che dall'incertezza relativa all'obbligatorietà della manutenzione stessa, con chiari risultati depressivi sulla commerciabilità delle aree e quindi anche sulla reale possibilità di acquisizione alla mano pubblica.

C) Piano delle Regole - (art. 9.2 e 9.5 N.T.A.) - Edilizia residenziale sociale -

Gli interventi di cui al comma 1 dispongono di un indice di edificabilità territoriale (IT) mq/mq, da considerarsi SL fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità massimo, che si articola in:

un indice pari a massimo 0,10 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato e/o coabitazioni con servizi condivisi (co-housing in proprietà);

un indice pari a minimo 0,25 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia in locazione a canone moderato, a canone concordato, a canone convenzionato, edilizia convenzionata in locazione con patto di futura vendita, residenze convenzionate per studenti universitari, coabitazioni con servizi condivisi (co-housing) in locazione. □

Nel tessuto urbano consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una SL complessiva superiore a 10.000 mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per edilizia residenziale sociale (massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale previsione si applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL.

In assenza dell'evidenza pubblica di un piano economico di riferimento allegato ai documenti del Piano, funzionale alla valutazione di fattibilità delle diverse tipologie di edilizia residenziale, la definizione di quote percentuali di edilizia residenziale sociale appare del tutto arbitraria e rischia di non sortire alcun effetto pratico non trovando poi alcun operatore immobiliare disponibile ad utilizzare questa norma, come ampiamente verificatosi con quelle attualmente in vigore. Da verificare gli effetti economici sulle sostenibilità delle quote di edilizia residenziale in funzione della diminuzione dell'indice massimo previsto nei TUC pari a 0,70 mq/mq.

D) Piano delle Regole - (art. 16 N.T.A.) - Grandi Funzioni Urbane - A ciascun ambito e sottoambito per GFU è riconosciuto l'indice di edificabilità (IT) unico proprio del Tessuto Urbano Consolidato pari a 0,35 mq/mq di SL per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con la GFU. Tale indice corrisponde all'indice di edificabilità (IT) massimo.

Gli ambiti ed i sottoambiti per grandi funzioni urbane presenti nel territorio del Municipio 7 sono tre: San Siro, area ex-Trotto e Piazza d'armi. In ragione dell'annosa condizione di abbandono in cui versano di tali aree, nonostante la vigenza di indici volumetrici molto più elevati, l'assegnazione di un indice IT ridotto, pari a 0,35 mq/mq, peraltro vincolato alla realizzazione della funzione strategica principale, rischia di apparire eccessivamente depressivo. La diminuzione del valore indotto delle aree, rispetto alla programmazione attualmente in vigore, a seguito di una sostanziale diminuzione degli indici volumetrici, appare ancor più ingiustificata là ove interessa aree di proprietà pubblica, generando di fatto un notevole disvalore economico a danno della collettività.



3) Norme del piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi vigente non ha sviluppato a pieno le proprie capacità di favorire la promozione degli investimenti sul territorio e di generare economie specifiche concordemente alla possibilità di migliorare i servizi al cittadino e l'attrattività di Milano.

In questa ottica, la revisione proposta sembra non risolvere i nodi collegati alla reale possibilità attuativa degli interventi collegati al Piano dei Servizi. L'attitudine delle norme del PdS a far prevalere la fase di analisi a quella propositiva ed attuativa, le procedure incerte e la mancanza di un Settore univoco di riferimento presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, rimangono nodi fondamentali non risolti dalla proposta attuale, che di fatto reitera le modalità di quella vigente. In particolar modo, la creazione di un settore "Attuazione del Piano dei Servizi", trasversale per competenze a diversi settori dell'Amministrazione Pubblica, ma in capo all'area di Pianificazione Urbanistica Generale, appare come assolutamente auspicabile in ordine a quel necessario cambio radicale di visione nella gestione del Piano dei Servizi, già auspicata nel "Documento di obiettivi per il Piano di Governo del Territorio", secondo cui relativamente ai servizi privati è necessario procedere all'aggiornamento delle categorie e delle forme di accreditamento e convenzionamento con l'Amministrazione comunale, al fine di semplificare le modalità e migliorare l'aderenza alla tipologia di servizi richiesti.

Analogamente alle funzioni produttive, i servizi privati, soprattutto quelli contraddistinti da aspetti di innovazione, costituiscono elementi di valore della città, ampliando l'offerta di servizi ai cittadini, riportando gli spazi d'impresa in città, arricchendo in generale l'economia e l'attrattività urbana. In tal senso, saranno da prevedere strumenti finalizzati alla realizzazione di servizi privati e funzioni di servizio alla persona non rientranti nei parametri stringenti dei servizi di interesse pubblico e generale.

A) Piano dei Servizi – (art. 2 Norme e Catalogo.) – Natura e contenuti

1. cataloga i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti, di livello comunale e sovracomunale, verificandone i fattori di accessibilità, fruibilità e qualità;
2. accerta la domanda di servizi espressa dalla popolazione residente e da quella da insediare; individua l'utilizzo degli stessi da parte della popolazione gravitante e fluttuante nel territorio comunale, determinando le necessità aggiuntive emergenti;
3. Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento dipendente dalla domanda di servizi della città.

La natura quasi "accademica" del Piano dei Servizi emerge chiaramente in questa norma. La catalogazione, l'accertamento della domanda e l'aggiornamento non devono essere intesi in maniera teorica, ma devono avvenire sulla base delle reali richieste di attivazione di nuovi servizi proposti direttamente dagli operatori all'Amministrazione Comunale.

B) Piano dei Servizi – (art. 5.3 Norme e Catalogo.) – Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale

3. Il Catalogo è periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Lo schema previsto deve essere rovesciato al fine di garantire maggiori possibilità attuative. La Giunta dovrebbe potersi esprimere ed aggiornare il Catalogo anche in forza di proposte specifiche avanzate da parte degli operatori privati interessati a dare attuazione al Piano dei Servizi,



rovesciando così la modalità proposta che prevede di fatto la necessità di aggiornamento del Catalogo prima della possibilità di avanzare proposte.

C) Piano dei Servizi – (art. 6.1 Norme e Catalogo.) – Categorie dei servizi

1. La realizzazione di nuovi servizi che, ad esito di un processo di valutazione e in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento, se di proprietà o gestione privata, risultano idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva non concorre al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile in relazione all'applicazione degli indici urbanistici.

È chiaro come l'esclusione dal carico urbanistico favorisca la realizzazione di nuovi servizi. L'attuazione è risultata in questi anni frenata dalla rigidità nella redazione degli atti necessari alla definizione di asservimenti, convenzionamenti o accreditamenti spesso delegati ad altri settori dell'amministrazione Comunale. Massima flessibilità nella definizione dei nuovi servizi, certezza delle procedure e correttezza nell'introduzione nel Catalogo possono essere garantite solo dall'istituzione di un servizio ad hoc interno all'area Pianificazione Urbanistica Generale deputato all'Attuazione del Piano dei Servizi.

D) Piano Attrezzature Religiose – (Delibera Giunta Comunale 761/2016) – Catalogo Piano dei Servizi – Si fa riferimento alla previsione di una nuova area di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature religiose nell'area di via Novara – parcheggio EXPO – prima destinata ad area di parcheggio di interscambio per Stadio San Siro e progetto Metropolitana 5. Il Piano è nettamente in contrasto con le linee guida approvate dall'Amministrazione Comunale Centrale per la revisione del PGT, per due fondamentali aspetti:

il primo, di carattere politico, laddove si prevede di sanare preesistenti luoghi di culto abusivi e non si prevede il necessario rispetto delle norme relative alla concessione di luoghi di culto solo alle comunità religiose che hanno un concordato con lo Stato Italiano, ai sensi della Legge 1159 del 24/06/1929 tutt'oggi in vigore). Anche l'art.8 della Costituzione, nel sancire il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, ribadisce il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

il secondo, di carattere amministrativo, laddove si prevede di mettere a bando aree per nuovi luoghi di culto, non tenendo conto delle attuali norme che regolano la grande viabilità, il trasporto pubblico locale, i parcheggi di interscambio e, in ultimo, le Norme Tecniche dei PTCP Regionali e Parco Agricolo Sud, in difformità al principio della resilienza. Inoltre, ogni variante a funzioni pubbliche dell'area, per servizi di interesse sovracomunale, come in questo caso parcheggio di interscambio, importantissimo e fondamentale per una vera politica che risolva e affronti il tema del trasporto urbano e dei city-users quotidiani, non può essere eliminato dal PGT senza le dovute valutazioni del PUMS o PUT, ovvero solo dopo averne verificata la fattibilità e le conseguenze, trasferendo la relativa funzione su un' area limitrofa con analoghe caratteristiche. Nel caso di specie, si configurerebbe la definitiva impossibilità di risolvere il grave ed annoso problema della pressione viabilistica proveniente dall'esterno della città nell'ambito dello Stadio Meazza, causata sia dall'incessante susseguirsi degli eventi sportivi e musicali, sia dalla presenza del capolinea della M5. In particolare, ci si priverrebbe in modo irrimediabile dell'opportunità di utilizzare l'attuale parcheggio di Trenno come area strategica di interscambio dove lasciare l'auto ed attivare un efficiente servizio di navetta con San Siro, utilizzando la corsia preferenziale già presente nel tratto



MUNICIPIO 7

in oggetto. Peraltro, la previsione di una nuova area di culto in quell'ambito determinerebbe un grave pregiudizio all'esigenza di soddisfare la domanda di sosta ai margini della città, soprattutto nell'ottica del prossimo prolungamento della M5 verso il Comune di Settimo Milanese, proprio lungo la direttrice di Via Novara.

Infine, si osserva che sull'area di Via Novara in oggetto insiste già un campo nomadi comunale e che il quartiere di Figino, già isolato dal contesto urbano, risulterebbe ulteriormente penalizzato, nonostante sia già interessato dall'ingombrante presenza del Termovalorizzatore Silla 2.

24.7.2018
G. Della Valle

"B"

Consiglio di Municipio 7
Seduta del 24 luglio 2018

Gruppo Partito Democratico
Emendamento

Al punto "1) Norme per le quali si ravvisano possibili effetti contrari rispetto agli obiettivi enunciati dal piano"

Modificare il testo eliminando l'intero punto "A) Piano delle Regole – (art. 5.7, lett. b, N.T.A.) – Definizioni e Parametri Urbanistici"

F. Della Valle

RESPINTO

24.7.2018
G. Della Valle

"C"

Consiglio di Municipio 7
Seduta del 24 luglio 2018

Gruppo Partito Democratico
Emendamento

Al punto "1) Norme per le quali si ravvisano possibili effetti contrari rispetto agli obiettivi enunciati dal piano"

Modificare il testo eliminando l'intero punto "B) Piano delle Regole – (art. 6.1 e art. 24 N.T.A.) – Indice di edificabilità territoriale – Aree destinate all'agricoltura"

F. Botarello

RESPINTO



Consiglio di Municipio 7 - Milano - Seduta del 24 luglio 2018

ORDINE DEL GIORNO

da allegare alla delibera *“Nuovo documento di Piano e alle Varianti del Piano comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole del Piano Territorio. Parere del Consiglio di Municipio 7 – Immediatamente eseguibile”*

Comune di Milano
SCIURBA MANUEL
PG 0336020 / 2018
Del 26/07/2018 16:38:04
ORIGINALE
A: PRESIDENTE DI MUNICIPIO 7

Oggetto: COLLOCAZIONE DI UN NUOVO LUOGO DI CULTO IN VIA NOVARA

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n. 2 del 03/02/2015 “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” dispone che “le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse” siano “specificatamente individuate nel piano delle attrezzature religiose [...] dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose”;
- In ottemperanza alle disposizioni regionali, l’Amministrazione Comunale ha disposto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 761 del 27/04/2016, l’avvio del procedimento per la redazione del “Piano per le attrezzature religiose”, al quale è seguito l’invito alla cittadinanza e alle diverse confessioni religiose a presentare suggerimenti e proposte;
- Durante tale percorso procedurale, sono pervenute all’Amministrazione Comunale 10 richieste generiche di aree da destinare a luogo di culto. Al fine di soddisfare in parte le richieste pervenute, il Comune di Milano ha messo a disposizione 3 aree comunali, da assegnare tramite avviso pubblico. Il Piano per le attrezzature religiose prevede che una di queste aree sia individuata all’interno dell’ambito “Parcheggio Trenno via Novara”.

CONSIDERATO CHE

- L’Amministrazione Comunale, nell’individuare le aree da assegnare per nuove attrezzature religiose, ha tenuto in considerazione le disposizioni contenute nella legislazione regionale, secondo la quale il Piano per le attrezzature religiose deve prevedere:
 - a) “la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti”;
 - b) “la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei dipendenti”;
 - c) “distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale (non ancora definite dalla Regione Lombardia)”;
 - d) “uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200% della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto”;
 - e) “la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili”;
 - f) “la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate dal PTR”.

DI QUARTO CARNINO, DI QUINTO ROMANO E
DI SAN SIRO

- Gli abitanti del quartiere di Figino, attraverso i rappresentanti del Comitato di Quartiere, hanno manifestato la propria contrarietà all'edificazione di un luogo di culto presso il parcheggio di via Novara;
- Tale ubicazione, data la sua distanza dai centri abitati limitrofi e gli scarsi collegamenti con i mezzi pubblici, risulterebbe in ogni caso inadeguata per la destinazione a luogo di culto.

SI CHIEDE

Alla Giunta di Municipio 7 ~~di attivarsi per individuare, in collaborazione con i Municipi confinanti, il Comune di Milano e la Regione Lombardia, un'area maggiormente idonea per l'insediamento di un nuovo luogo di culto sul territorio, anche, se necessario,~~ proponendo alla Regione Lombardia quelle modifiche alla legislazione vigente che consentano di optare per destinazioni alternative]

I Consiglieri

Manuel Sciurba



Lorenzo Zacchetti



di attivarsi presso il Comune di Milano e la Regione Lombardia per rappresentare la contrarietà del Municipio 7 alla realizzazione di un nuovo luogo di culto presso l'ambito "Pondoglio Treviso Via Novara", eventualmente anche



APPROVATO

24/7/2018

"E"



Consiglio di Municipio 7 - Milano - Seduta del 24 luglio 2018

ORDINE DEL GIORNO

da allegare alla delibera "Nuovo documento di Piano e alle Varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Parere del Consiglio di Municipio 7 – Immediatamente eseguibile"

Oggetto: DESTINAZIONE D'USO DELLA PIAZZA D'ARMI DI VIA FORZE ARMATE

PREMESSO CHE

- La Delibera a cui il presente ODG viene allegato esprime il parere del Consiglio del Municipio 7 in merito al Documento elaborato dal Comune di Milano sui temi sopra esposti;
- Tale Documento riguarda anche la Piazza d'Armi di via Forze Armate, che viene inserita negli ambiti previsti a "Grandi Funzioni Urbane";
- A prescindere dal parere espresso dal Consiglio di Municipio 7 su questo specifico argomento, si ricorda che tale decisione del Comune è stata presa, nell'espletamento delle proprie funzioni, in seguito alla decisione del Demanio Militare, proprietario dell'area, di alienare la stessa, affidando tale incarico alla società Invimit;

CONSIDERATO CHE

- La decisione di alienare la Piazza d'Armi è stata presa negli scorsi anni, durante il mandato di un Governo non più in carica;
- L'attuale Governo è composto anche da forze che, a livello locale, hanno appoggiato la protesta di diversi residenti e cittadini nei confronti di tale decisione riguardante la Piazza d'Armi;
- L'auspicio che la destinazione d'uso della Piazza d'Armi sia rivista, privilegiando il verde di pubblica fruizione, è comunque trasversale e, in ogni caso, è dovere delle istituzioni politiche (e in particolare di quelle di prossimità, come il Consiglio di Municipio) rappresentare la volontà a prescindere dalle appartenenze partitiche e tenerne debito conto nelle procedure di pertinenza;

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 DELIBERA

di incaricare la Giunta Municipale a interrogare il Ministero competente affinché esso comunichi al Consiglio di Municipio stesso, nonché al Comune di Milano, se il Governo intenda rivedere la destinazione d'uso della Piazza d'Armi, come richiesto da numerosi cittadini, o se invece intenda procedere come da piani precedenti, confermando il mandato a Invimit. Tale comunicazione dovrà avvenire in forma scritta e, auspicabilmente, nell'ambito di un incontro pubblico con la cittadinanza

Lorenzo Zacchetti

I Consiglieri

Manuel Sciarba

RESPIANTO

DIREZIONE MUNICIPI
Area Municipio 7



11
F
11

Proposta n. 23/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

- OGGETTO -

Regolamento del Comune di Milano per il benessere e la tutela degli animali - Parere del Consiglio di Municipio 7.

Il presente provvedimento non comporta spesa:
Immediatamente eseguibile.

Di iniziativa del Presidente di Consiglio:
(Norma Iannacone)



IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7

Premesso che:

- L'Area Sport e Qualità della Vita ha invitato i Municipi ad esaminare il nuovo testo del Regolamento del Comune di Milano per il benessere e la tutela degli animali.
- Il nuovo testo del Regolamento in questione è stato redatto tenendo conto dei contributi dei componenti di un "tavolo esterno", ai quali si intende aggiungere il contributo dei Municipi, nell'ambito delle rispettive funzioni consultive, di cui all'art. 22 del vigente Regolamento dei Municipi.

Considerato che:

- La Commissione Istruttoria n. 4 Scuola, Famiglia e Politiche Sociali del Municipio 7 ha esaminato il documento che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, rilevando - in via generale - che il Regolamento si configura in forma eccessivamente dettagliata, quando già la legislazione vigente a livello nazionale e regionale disciplina molti aspetti relativi alla tutela degli animali. Una eccessiva casistica, secondo il principio che occorre regolamentare tutti gli aspetti della realtà, facilita il rischio di contraddizioni e lacune nel testo delle norme giuridiche e comporta spesso la mancata applicazione di disposizioni di contenuto minuzioso.

Per quanto riguarda le singole disposizioni del nuovo testo regolamentare, sono formulabili le seguenti osservazioni:

- 1) Art. 4 "*L'Ufficio Tutela Animali UTA*" e l'art. 5 "*Il Garante per la tutela degli Animali*":
Gli istituti sono in pratica un doppiopone. Non è chiaro il ruolo aggiuntivo del Garante, se non quello di "*incoraggiare l'Amministrazione Comunale*" - vale a dire l'Ufficio comunale preposto - a fare ciò per cui è istituito, cioè il proprio dovere. Inoltre, mentre viene specificato che i membri dell'Ufficio del Garante degli Animali operano a titolo gratuito, non viene specificato se le consulenze esterne di cui potranno avvalersi dovranno essere gratuite o a titolo oneroso.
- 2) Art. 6 "*Identificazione degli animali*":
I commi 2 e 5 sono in conflitto tra loro (iscrizione dei furetti all'anagrafe degli animali). Nel comma 2 è obbligatoria, nel comma 5 no.
- 3) Art. 7 "*Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione*":
In merito alle cure adeguate da garantire agli animali, viste le alte tariffe praticate dai veterinari, si prenda in considerazione l'istituzione di un tariffario calmierato o altro strumento di supporto sanitario per chi ha difficoltà economiche. L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di cure per il proprio animale da affezione potrebbe indurre a comportamenti illegittimi.
- 4) Art. 11 "*Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica*" e art. 13 "*Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri*":
Un dettaglio così eccessivo può risultare incomprensibile ai cittadini, ad eccezione di coloro che hanno conseguito un diploma di laurea in biologia marina.



- 5) Art.15 "*Petardi e spettacoli pirotecnici*":
E' eccessivo il divieto assoluto, in qualsiasi circostanza, di giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale. Pur condivisibile dal punto di vista affettivo per l'animale, per evitare questo tipo di malessere bisognerebbe includere il divieto di manifestazioni canore o calcistiche nei pressi dello Stadio, rumori eccessivi in strada, o addirittura la presenza obbligatoria del proprietario nell'abitazione in caso di temporali.
- 6) Art.16 "*Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico*":
Non condivisibile l'obbligo per il proprietario di portare sempre con sé la museruola per tutti i tipi di cane. E' una misura precauzionale eccessiva.
- 7) Art.18 "*Aree per i cani*":
Non è condivisibile l'obbligo di indossare la museruola anche all'interno delle aree cani di cui al comma 3, per alcune razze canine. Si ritiene invece che debba emergere il principio che il carattere del cane non è dettato dalla razza ma dall'addestramento e dalla cura ricevuta dal proprietario, e quindi lasciare al proprietario la valutazione della necessità di usare la museruola.
- 8) L'art. 19 "*Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi*":
Risulta in conflitto col vigente Regolamento di Polizia Urbana, che al capo V - Circolazione vetture tramviarie, omnibus e autobus, art. 71 comma 12, dispone: "... Sui mezzi di superficie e metropolitani è ammesso il trasporto dei cani solo alle seguenti condizioni: a) ogni viaggiatore può portare con se un solo cane, di piccola o media taglia, che deve essere munito di museruola e guinzaglio. Su ogni vettura dei mezzi di superficie è ammesso un solo cane per vagone. Sui mezzi della metropolitana è ammesso un solo cane per vagone. c) 7.30/9.30 - 17.30/20.30: in questa fascia oraria non è possibile portare cani sui mezzi pubblici", ed è quindi necessario coordinare il testo del nuovo Regolamento anche con questa previsione.
Per quanto riguarda la previsione del comma 4, non si dovrebbe subordinare il trasporto alla notifica all'operatore della presenza del cane da assistenza, al momento della prenotazione del taxi. Il tassista dovrebbe avere l'obbligo di prendere a bordo l'animale, fatta salva specifica fobia dell'autista.
- 9) Art.28 "*Gatti e colonie feline*":
Le colonie feline causano spesso criticità al decoro urbano. Non è appropriato favorirne la diffusione, addirittura attraverso l'istituzione di figure di *tutor* e volontari (comma 8). Più ragionevole sarebbe enunciare il principio di assecondare, o di non ostacolare la naturale libertà di comportamento propria dei felini.
- 10) Art.30 "*Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat*":
Il comma 15 stabilisce che "la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento degli equilibri dell'ecosistema ecc...". L'intero articolo è ridondante: con questo testo, anche solo schiacciare un ragno o eliminare una ragnatela dal portico di casa sarebbe illecito, il che non è verosimile, anche considerato che tra il 3 e il 7 per cento della popolazione soffre di malattia accertata denominata "aracnofobia".
- 11) Art. 36 "*Custodia temporanea, affido temporaneo e cessione di cani e gatti di proprietà*":



Si propone l'abolizione dell'art. 36, sovraccarico di prescrizioni su una materia che andrebbe valutata caso per caso, quindi impossibile da normare.

Valutato che:

- I rilievi individuati per i singoli articoli sono sufficienti a non concordare con l'impostazione data al Regolamento in oggetto.

Visti:

- Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto del Comune di Milano;
- gli artt. 22 e 24 comma 2 lett. k) del vigente Regolamento dei Municipi.

Atteso che:

- si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 33 del comma 6 Regolamento dei Municipi del Comune di Milano al fine di consentire l'espressione del parere nei termini previsti;

Tutto ciò premesso e preso altresì atto del parere di regolarità tecnica e di legittimità della proposta di deliberazione in oggetto reso dal Direttore dell'Area Municipio 7,

DELIBERA

- Di esprimere parere negativo al testo del **Regolamento del Comune di Milano per il benessere e la tutela degli animali** così come proposto, per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate;
- di dichiarare con separata e distinta votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

PUNTO 9


29/7/18

ART 28 COLONIE FELINE "G4

SOSTITUIRE TUTTA L'OSSERVAZIONE
CON LA FRASE

" L'ART È RIDONDANTE, CONSIDERATO
CHE COMUNQUE LA MATERIA È GIÀ
REGOLAMENTATA A LIVELLO NAZIONALE E
REGIONALE -

INOLTRE IL NUMERO DI 2 GATTI X IL
RICONOSCIMENTO DI UNA COLONIA FELINE È
VERAMENTE BASSO.



APPROVATO

EM. 2

SOSTITUITO

24/1/18

PUNTO 5

H

ART. 15 -

AGGIUNGERE ^{SALVO AGGIUNGERE *} "SALVO DEROGHE" DOPO "SU
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE"

CANCELLARE DA "PUR CONDIVILIBILE" A
"IN CASO DI TEMPORALE"

* CONCESSE DAL COMUNE PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE
CITTAOLINO O DAL MINISTRO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
REGIONALE



APPROVATO

STENDAMENTO 1
AGGIUNTIVO SOPPRESSIVO



M 21/18

4
I
0

Comune di Milano
VITA FRANCESCA
PG 0306768 / 2018
Del 10/07/2018 12:11:29

ORIGINALE
A: PRESIDENTE DI MUNICIPIO 7

Al Presidente del Municipio 7 di Milano
Ai Gruppi Consiliari del Municipio 7 di Milano

OGGETTO: CINTURA DI SICUREZZA NELL'AREA RISERVATA AI DIVERSAMENTE ABILI E SEDILI PU' SICURI NEI NUOVI BUS A.T.M. LINEA 67

Premetto che:

usando quotidianamente i mezzi pubblici ho constatato personalmente e fotografato le criticità qui esposte come vedesi in allegato.

VISTO CHE:

1. vengono utilizzati nuovi mezzi di trasporto pubblico di superficie A.T.M. compresi alcuni per la Linea 67 percorso Scannio – P.le Baracca ;
2. per tutti gli utenti, alcuni posti a sedere del secondo vagone dei nuovi bus non garantiscono una sicura postura seduta sia a causa del loro materiale scivoloso e sia per il piano di seduta inclinato quindi pericolosi per rischio di scivolamento e caduta in caso di frenata improvvisa – vedesi foto allegate - .
3. Come documentato dalle foto allegate, i nuovi mezzi A.T.M. Linea 67 non presentano cintura di sicurezza nella postazione designata ai Diversamente Abili;
4. La mobilità dei disabili è garantita dalla Convenzione ONU; dalla Legge EU 188 e dalla Legge 104/92 art. 26
5. il d.lgs169/04-11-2014 del Presidente della Repubblica, dopo aver visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione, per il trasporto con autobus dove l'Art. 1 e l'Art. 3.in merito alle funzioni dell'Organismo Nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento di cui all'articolo 28 è individuato nell'Autorità dei Trasporti e svolge le seguenti funzioni di “.. vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi” esteso alle Regioni e ai Comuni, chiamati ad assicurare la mobilità ai diversamente abili.
6. L'A.T.M. ha l'obbligo di garantire l'accessibilità e la sicurezza dei passeggeri lungo la percorrenza secondo Il D.P.R. 384/78, e il Regolamento UE 181/2011;
7. il D.P.R. 503/96 art 1 comma 2, lettera “a” (che i mezzi pubblici siano dotati di quegli accorgimenti da permettere il trasporto dei disabili in tutta sicurezza= a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche);

CONSIDERATO CHE :

- La Linea 67 è molto affollata, utilizzata da passeggeri abituali e da quelli occasionali e da alcuni Diversamente Abili e persone con insufficiente motilità o temporanea difficoltà deambulante;

- Il relativo Regolamento UE 181/2011 dell'Autorità dei Trasporti del 20 Gennaio 2015 cita:
" I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Per cui, secondo il Piano adottato dal Presidente della Repubblica Italiana: " le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori devono avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto pubblico effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con diversità abile o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione";
- data la disponibilità di investimenti per rinnovare autobus e treni come da contratto firmato il 28 Aprile 2017 tra l'A.T.M. e il Comune di Milano;


SI CHIEDE:

- ✓ che il Comune di Milano intervenga per provvedere alle misure di sicurezza trasporto pubblico mediante urgenti controlli per identificare le vetture A.T.M. con i pericolosi sedili a scivolo e di provvedere ai necessari interventi suggeriti;
- ✓ che si effettui la sostituzione dei pericolosi sedili "a scivolo" con altri più sicuri a piano seduta orizzontale;
- ✓ che l'A.T.M., Azienda Trasporti Milano, predisponga sui nuovi bus le cinture di sicurezza nelle aree riservate ai D.A. per rispettare la loro presenza tramite "l'applicazione delle normative vigenti a tutela della sicurezza dei viaggiatori D.A. o di persona con temporanea difficoltà deambulante", come previsto dalla Legge Nazionale 104/92, dal D.P.R 503/96 diversamente disciplinati dal D.lgs 70/2014 e dal D.lgs 169/2014 e dal Regolamento UE 181/2011 e dal relativo Regolamento dell'Autorità dei Trasporti del 20 Gennaio 2015 che l'Italia ha sottoscritto con gli altri Paesi Europei facenti parte.

MILANO, 21/05/2018

Gruppo Consiliare M5S Municipio VII Milano

Francesca Vita




Daniele Beretta

FOTO ALLEGATE ALLA MOZIONE: "CINTURA DI SICUREZZA NELL'AREA RISERVATA AI DIVERSAMENTE ABILI E SEDILI PU' SICURI NEI NUOVI BUS A.T.M. LINEA 67".



SEDUTA A SCIVOLO NEL SECONDO VAGONE LINEA BUS A.T.M. N° 67. 12/12/2017



SEDILI A SCIVOLO SULLA LINEA A.T.M. BUS N° 67 12/12/2017


Posti riservati per gravide, anziani e adulti con minori




AREA RISERVATA AI DIVERSAMENTE ABILI: Cintura di sicurezza assente. 12/12/2018



FOTO "MOSSA" ALL'IMPATTO DI FRENATA PER FERMATA OBBLIGATORIA. 12/12/2017



AGGIUNTA SPALLIERA DI APPOGGIO NELL'AREA RISERVATA AI D.A. MA ASSENTE LA CINTURA DI SICUREZZA. Foto scattata nel mese di Aprile 2018



24/05/2018: assenza della cintura di sicurezza nello spazio riservato agli utenti Diversamente Abili



Consiglio di Municipio 7 - Milano

M20/18
L u

Comune di Milano
SCIURBA E ZACCHETTI
MANUEI E
PG 0302643 / 2018
Del 06/07/2018 16:54:37
ORIGINALE
A: PRESIDENTE DI MUNICIPIO 7

Al Presidente del Municipio 7 di Milano - *Marco Bestetti*
Alla Presidentessa del Consiglio di Municipio 7 - *Norma Iannacone*
All'Assessore allo Sport, Cultura, Politiche Sociali, Verde e Arredo Urbano- *Antonio Salinari*
Al Presidente della Commissione Urbanistica, Verde e Agricoltura - *Stefano Nanni*

MOZIONE: Gestione degli orti di via Viterbo – via Bentivoglio

PREMESSO CHE

- Nel maggio scorso, nelle particelle ortive degli orti di via Viterbo – via Bentivoglio sono state allestite delle casette di legno per la custodia degli attrezzi;
- Alcune di queste particelle ortive risultano ancora non assegnate.

CONSIDERATO CHE

- Nell'area degli orti si sono recentemente verificati degli atti vandalici, consistenti nel danneggiamento di alcune casette e dei raccolti;
- Alcune particelle ortive risultano occupate e coltivate abusivamente;
- All'esterno del perimetro degli orti si sono verificati abbandoni di rifiuti prodotti dalle attività ortive (sacchi di plastica, cassette, legname, ecc...).

VISTO

- Il Regolamento per l'Assegnazione e gestione degli orti urbani della Zona 7.

SI CHIEDE ALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 7

- di attivarsi affinché si provveda all'illuminazione dell'area;
- di verificare la regolare assegnazione delle particelle ortive e di supervisionare il processo di affidamento delle particelle ortive non ancora assegnate, affinché queste vengano destinate a chi, secondo il Regolamento degli orti, gode di titoli preferenziali per l'assegnazione;
- di attivarsi affinché venga collocato all'esterno degli orti un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

Milano, 3 luglio 2018

I Consiglieri

Manuel Sciarba

Lorenzo Zacchetti